

Cuneo, 22 novembre 2018
Protocollo n. 85514

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento della concessione per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici [CIG 7651116CA6]

Chiarimento n. 3

A seguito di richieste da parte di operatore economico interessato a partecipare alla procedura in oggetto preciso quanto segue:

- la fattispecie contrattuale della gara in oggetto è la concessione di servizi e la documentazione di gara non richiede di indicare il valore della realizzazione, della gestione e della manutenzione delle stazioni di ricarica;
- l'importo degli oneri della sicurezza dichiarati da questa stazione appaltante ammontano a € 6.400,00 oltre all'Iva in misura di legge e sono stati quantificati nel processo di stima dell'importo della concessione, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"];
- il Codice disciplina il subappalto nelle concessioni all'articolo 174 prevedendo espressamente che, in caso di concessione di importo superiore alla soglia comunitaria, il concessionario indichi nell'offerta la terna dei nominativi dei subappaltatori.
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 105, che rappresenta l'architrave di tutta la disciplina del subappalto dettata dal Codice a prescindere dal tipo del contratto originario, sia esso appalto o concessione.
L'articolo 105, comma 2, del Codice statuisce per il subappalto dei contratti pubblici il limite "*del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture*", indicato nel bando di gara pari ad € 1.472.000,00;
- per la durata del contratto, le stazioni di ricarica saranno in capo al concessionario; al termine della concessione, come indicato all'articolo 3 del capitolato speciale d'appalto, gli impianti, le attrezzature e i dispositivi anche informatici costituenti le stazioni di ricarica rientreranno in piena proprietà e disponibilità degli enti, così come gli impianti realizzati dal concessionario ai sensi dell'articolo 2, lettera j), del capitolato stesso;
- come dispone l'articolo 9 del capitolato speciale d'appalto, il concessionario deve dotarsi, a propria cura e spese, di ogni autorizzazione, licenza, nulla osta o parere che la normativa attuale o emananda nel corso del contratto richiede per la realizzazione, l'attivazione e l'esercizio delle



stazioni di ricarica. Rientrano, nella suddetta fattispecie, le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori da parte di ciascun ente pubblico coinvolto, che sono a carico del concessionario;

- in relazione alle spese contrattuali, come disposto dal capitolato speciale d'appalto all'articolo 18 e dal disciplinare di gara a pagina 29, ricordo che il contratto sarà stipulato dal concessionario con ognuna delle singole amministrazioni concedenti, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara, e che le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria. Dovendo fare una stima delle suddette spese, ipotizzando il valore contrattuale indicato nel bando, moltiplicato per gli enti coinvolti, si può ipotizzare una cifra approssimativa pari ad € € 4.500,00 circa;
- sulla base della regolamentazione vigente, grava sul concessionario il pagamento della Tassa Rifiuti [TARI], per le aree a parcheggio in superficie dedicate alla sosta dei veicoli durante la ricarica; non è dovuto il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche [COSAP]. La scrivente stazione appaltante è in attesa di ricevere gli importi da parte degli altri enti coinvolti relativi alla tariffa annuale della Tassa Rifiuti che saranno oggetto di un successivo chiarimento.

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente